SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1459)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

col Ministro delle Finanze

(MALFATTI)

col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

col Ministro dei Lavori Pubblici

(STAMMATI)

col Ministro delle Partecipazioni Statali

(BISAGLIA)

e col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

(DE MITA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 NOVEMBRE 1978

Promozione e sviluppo delle tecnologie per la utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'idea di utilizzare la radiazione solare ed altre fonti di energia rinnovabile (vento, legno, ecc.) per soddisfare i fabbisogni energetici necessari all'uomo non è certo nuova.

Solo di recente, tuttavia, notevoli mezzi umani, tecnici e finanziari sono stati orientati allo sviluppo delle tecnologie che rendono possibile l'utilizzazione di tali fonti di energia, per mettere a punto, in altre parole, i mezzi necessari ad una utilizzazione « economica » di quelle fonti, verso le quali, prima o poi, l'umanità dovrà definitivamente orientarsi.

Le vicende energetiche di questi ultimi anni hanno certamente insegnato, tra l'altro, che anche l'attuale aumento annuale dei consumi di energia a livello mondiale, pur se ridimensionato rispetto al passato, non potrà essere sostenuto per tempi indefiniti. Anche se vi possono essere posizioni ed opinioni molto diverse sull'ammontare totale delle risorse energetiche — fossili e fissili — non vi è dubbio che esse sono finite. A lungo termine gli assetti energetici non potranno che basarsi su fonti di energia rinnovabili.

Il processo di sostituzione delle tradizionali fonti energetiche sarà certamente complesso e richiederà molto tempo. Ciò che si può oggi affermare è che esso è già iniziato ed ha probabilmente superato il punto di non ritorno: l'energia solare e le altre fonti rinnovabili sono destinate ad occupare un posto sempre più importante quali fonti di approvvigionamento energetico.

La rapidità con la quale l'energia solare (e le altre fonti rinnovabili) conquisteranno quote crescenti del mercato energetico dipende da numerosi fattori: effettivo sviluppo tecnologico, politiche tariffarie, incentivazione pubblica, strutture socio-economiche, condizioni climatiche, eccetera.

È inoltre evidente che notevole influenza nell'accelerare questo processo potrà avere l'intervento pubblico ed una precisa volontà politica.

Altri Paesi, anche quelli che da un punto di vista energetico si trovano in una situazione di gran lunga migliore rispetto all'Italia, ad esempio gli USA, hanno già intrapreso iniziative, anche a carattere legislativo, che certo consentiranno uno sviluppo considerevole dell'intero settore.

In Francia, dopo l'istituzione nel 1975 di una *Delegation a les Energies Nouvelles*, il Governo ha recentemente istituito un Commissariato per l'energia solare (CES) con lo scopo di agire quale catalizzatore e forza trainante dello sviluppo della fonte solare.

Uno dei vantaggi, oltre al carattere della rinnovabilità che la fonte solare possiede, è quello di essere disponibile ovunque — o almeno per un ampio intervallo di latitudini — senza riguardi a confini nazionali.

Il « combustibile solare » è gratuito e non soggetto al diritto di proprietà: nessuno potrà attuare *embargo* sul sole (e su ogni altra fonte di energia rinnovabile).

Non si può, tuttavia, non tener conto che per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili lo stato della tecnologia, se ha raggiunto per alcuni settori una certa « maturità tecnologica », per altri richiede ancora notevoli sforzi di sviluppo.

D'altra parte le maggiori industrie mondiali hanno avviato programmi importanti: il nostro Paese non può e non deve subire, anche in questo settore, l'iniziativa dei concorrenti stranieri. Si dovrà, per quanto possibile, evitare che la cronica dipendenza dall'estero in materia di energia si rinnovi non sulla fonte primaria che intrinsecamente non lo permette, ma sulle tecnologie di utilizzo.

Nel settore dell'energia solare (e delle altre fonti rinnovabili) è possibile sviluppare una industria italiana competitiva: per far ciò è tuttavia necessario che si sviluppi un mercato nazionale.

Il presente disegno di legge vuole contribuire a questo scopo prefigurando per tutti gli operatori un quadro organico di riferimento e di coordinamento degli interventi dello Stato, che dia certezza agli investimenti produttivi, inneschi in altre parole quel processo di diffusione degli impianti che è premessa necessaria per l'allargarsi della base produttiva e in ultima analisi crei nuove possibilità di impiego.

Il disegno di legge si inserisce nel quadro del programma energetico nazionale approvato dal Parlamento nell'ottobre dello scor-

so anno e della successiva delibera del CIPE del 23 dicembre 1977: l'energia solare (e le altre fonti rinnovabili) deve poter contribuire fin dai prossimi anni all'approvvigionamento energetico nazionale.

L'obiettivo fissato per il breve termine — l'1 per cento nel 1983 — appare conseguibile, purchè si attui nel settore un programma nazionale quinquennale *ad hoc* che individui gli obiettivi parziali, ne organizzi il conseguimento e ne verifichi la rispondenza anche alle esigenze sia degli operatori industriali che dei singoli utenti (art. 2).

Il presente disegno di legge affronta tre temi fondamentali: quello della programmazione e del coordinamento (artt. 2 e 3), quello dell'uso di tecnologie solari (o di altre fonti rinnovabili) per la produzione di calore (artt. 4, 5, 6 e 7) e quello della produzione di energia elettrica e meccanica (articoli 8, 9, 10 e 11). Si rivolge, inoltre, ad ogni tipo di utenza finale: quella agricola, quella industriale e quella civile. In ciascuno di questi l'energia solare (e/o le altre fonti rinnovabili di energia) può trovare impiego conveniente.

Per quanto riguarda la programmazione ed il coordinamento, il disegno di legge affida tale compito preminentemente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in accordo con le linee indicate nel programma energetico nazionale e recepite nella delibera CIPE, individuando, in tal modo, un « centro motore » delle iniziative dello Stato.

È evidente che a tale compito dovranno concorrere tutte le amministrazioni e gli enti interessati ed in particolare quelli cui compete la gestione di fondi il cui impiego a favore dell'energia solare (o delle altre fonti rinnovabili di energia) è possibile.

Dall'analisi della legislazione esistente appare chiaro, infatti, che le norme in vigore in materia di riconversione industriale, di interventi speciali per il Mezzogiorno, di edilizia scolastica sperimentale, di sviluppo nel settore agricolo e di risparmio di energia negli uffici — indicate nell'articolo 3 del presente disegno di legge — possano essere sufficienti a finanziare le iniziative che verranno indicate dal programma nazionale quinquennale *ad hoc*: si è preferito quindi, piuttosto che creare un ulteriore strumento finanziario, prevedere un coordinamento — anche attraverso la creazione di una struttura adeguata — tra gli strumenti esistenti.

Per quanto riguarda l'utilizzazione dell'energia solare per la produzione di calore a bassa temperatura (cioè inferiore ai 95°C), notato che, per alcuni tipi di utenza, essa è già economicamente competitiva, si è voluto, da un lato, liberalizzarne l'uso (art. 5) e dall'altro incentivarne il mercato (articoli 6 e 7).

Dalle analisi effettuate è apparso infatti evidente che, anche nelle situazioni dove la convenienza economica è provata, il mercato è « pigro » e necessita di un sistema di incentivazione.

La pura e semplice defiscalizzazione, o rimborso parziale della spesa sostenuta per l'acquisto degli impianti, non è sembrata garantire — di per sè — l'impiego « corretto » dei fondi dello Stato. Si è previsto, pertanto, che l'agevolazione sia limitata alle apparecchiature omologate per le quali, cioè, è stata accertata la rispondenza alle condizioni di rendimento più economiche in relazione al progresso della tecnica. In tal modo si toglie spazio all'impiego di sistemi costosi e poco efficienti, stimolando al tempo stesso la produzione di una componentistica sempre più evoluta.

Si è, inoltre, prevista per il settore del riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda per usi domestici e sanitari, una speciale incentivazione che tenda allo sviluppo di un mercato del calore e non soltanto a quello degli impianti. Il mercato del riscaldamento verrebbe, in tal modo, notevolmente innovato passando dalla attuale fase di vendita del combustibile (mezzo) ad un'altra di vendita del calore (fine). È evidente che, in tal modo, la responsabilità dell'installazione, del buon funzionamento e della manutenzione degli impianti solari ricadrà a carico degli operatori economici che potranno offrire questo tipo di servizio al privato, stimolandone per tale motivo l'accettabilità.

Per quanto riguarda l'impiego dell'energia solare (o le altre fonti di energia rinnovabile) per la produzione di energia elettrica e meccanica, si riconferma la liberalizzazione dell'uso (art. 10) purchè la potenza elettrica non superi i 500 kWe.

Si è ritenuto opportuno, tuttavia, che la legge prevedesse un incentivo per quelle applicazioni che anche in questo settore possono considerarsi alla soglia della competitività economica. Ciò, proprio, nello spirito generale di questa legge: quello cioè di costituire un'articolazione degli incentivi che tocchi tutte le potenziali utilizzazioni, partendo da quelle più prossime alla maturità economico-tecnologica.

Per questo motivo l'avvio del completamento dell'elettrificazione rurale (art. 11) e il rafforzamento delle zone sottoelettrificate attraverso l'impiego di gruppi autonomi utilizzanti energia solare (od altre fonti rinnovabili) appaiono come un altro dei punti qualificanti del disegno di legge.

Per avere un'idea della dimensione del problema si pensi che alla fine del 1977 circa 742.000 abitanti di zone rurali (382.000 residenti permanenti e 360.000 stagionali) non erano serviti dall'energia elettrica. A questi si aggiungevano altre 470.000 persone che vivono in zone fortemente sottoelettrificate, dove la carenza di energia elettrica ostacola fortemente lo sviluppo della stessa attività agricola.

L'Enel ha valutato che per soddisfare interamente tale domanda di energia elettrica si dovrebbero spendere circa 850 miliardi di lire.

È da tener presente, particolarmente in questo settore, che la messa a punto di sistemi autonomi per la produzione di energia elettrica di modesta potenza specifica (5-50 chilowatt), potrà aprire mercati esteri, specie quelli dei Paesi del Terzo Mondo dove le grandi distanze e la mancanza di una rete nazionale di distribuzione dell'energia rende economicamente valide (ed in molti casi l'unica tecnologicamente praticabile) soluzioni di questo tipo.

Un elemento fondamentale del presente disegno di legge è il previsto allargamento delle attività del CNEN al settore delle fonti di energia rinnovabile ed in particolare dell'energia solare.

Al CNEN vengono assegnati complessivamente, per il quadriennio 1978-81, 90 miliardi di lire, parte dei quali dovrà essere impiegata per lo sviluppo delle tecnologie per la conversione fotovoltaica.

È convinzione del Governo che questo settore sia destinato ad assumere un peso sempre maggiore nell'ambito dell'utilizzazione dell'energia solare.

L'importanza di una presenza qualificata dell'industria nazionale in un campo caratterizzato da un elevato livello tecnologico richiede un potenziamento delle attuali attività nel settore realizzando nell'ambito del CNEN un centro per la ricerca e lo sviluppo.

In tale centro dovranno essere affrontati « contemporaneamente ed in modo coordinato i problemi che, nelle diverse fasi di fabbricazione delle celle fotovoltaiche, devono ancora essere risolti per ottenere la necessaria riduzione dei costi finali ».

Quando i dispositivi di conversione di energia solare in energia elettrica saranno disponibili, essi potranno essere impiegati anche nel programma di elettrificazione rurale già accennato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di promuovere, nel quadro del programma energetico nazionale, lo sviluppo delle tecnologie per l'utilizzazione delle « fonti rinnovabili di energia » — con particolare riferimento all'energia solare — la presente legge vuole regolare e coordinare gli strumenti di programmazione e di intervento dello Stato volti ad accelerare la fase di decollo industriale delle tecnologie di utilizzazione delle energie « rinnovabili » nel mercato nazionale anche attraverso un collegamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e quella della produzione industriale.

Agli effetti della presente legge sono considerate « fonti di energia rinnovabili » l'energia solare, del vento, delle onde, delle correnti marine, e l'energia ricavabile dalla trasformazione di prodotti vegetali e di altri rifiuti organici.

Art. 2.

Nel quadro del programma energetico nazionale, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato predispone programmi quinquennali al fine di promuovere lo sviluppo di tecnologie per l'utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, in particolare dell'energia solare, nonchè lo sviluppo di iniziative industriali nel settore della produzione di impianti per l'utilizzazione di dette fonti e ciò anche per consentire all'industria nazionale una qualificata presenza sui mercati esteri.

I programmi, e i relativi aggiornamenti annuali sono sottoposti all'approvazione del CIPE. Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Il primo programma quinquennale, da sottoporsi al CIPE entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, deve perseguire l'obiettivo di introdurre le fonti di energia rinnovabili nel bilancio energetico nazionale in misura tale che almeno l'1 per cento del fabbisogno sia soddisfatto da tali fonti nel 1985.

Art. 3.

Ai fini dell'attuazione dei programmi quinquennali di cui al precedente articolo, il CIPI è autorizzato ad emanare direttive per il coordinamento e la finalizzazione di tutti gli strumenti pubblici di incentivazione utilizzabili, a norma delle leggi in vigore, per la realizzazione di programmi di ricerca, di sperimentazione e dimostrativi di tecnologie di utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili, nonchè per la realizzazione, da parte di imprese singole o consorziate, di iniziative industriali dirette alla produzione ed all'esportazione di impianti di utilizzazione.

Art. 4.

I fabbricanti e gli importatori di impianti di utilizzazione di energia rinnovabile devono sottoporre i prototipi alla preventiva omologazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che l'effettua direttamente o per il tramite di enti o istituti appositamente autorizzati. Ai fini del rilascio dell'omologazione dovrà accertarsi la rispondenza dei prototipi anche alle condizioni di rendimento più economiche in relazione al progresso della tecnica.

È fatta salva la competenza dei servizi della protezione civile del Ministero dell'interno in materia di sicurezza contro i rischi di incendio derivanti dall'installazione e dal funzionamento degli apparecchi di cui al precedente comma.

Art. 5.

L'utilizzazione di energia solare per impianti di erogazione di calore a temperatura inferiore ai 100 gradi centigradi è libera.

L'installazione di collettori solari piani non è soggetta ad alcuna autorizzazione e ad alcun onere quando eseguita nel rispetto degli strumenti urbanistici.

Art. 6.

Per i fini di cui al precedente articolo 1 un quarto della spesa, al netto dell'IVA, sostenuto per l'acquisto degli impianti destinati alla fornitura di calore che utilizzino la fonte solare od altre fonti di energia rinnovabili, per ogni tipo di utenza, è deducibile dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nei tre periodi di imposta decorrenti dall'avvenuta installazione dell'impianto, purchè le apparecchiature utilizzate siano state omologate secondo quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge.

Detta deduzione è consentita a condizione che non sia stata già operata in sede di determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

Il beneficio di cui al primo comma è applicabile nei primi cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Il piano quinquennale, di cui all'articolo 2 della presente legge, dovrà prevedere l'installazione sul territorio nazionale di impianti dimostrativi per utenze alle quali l'energia fornita sotto forma di calore, proveniente da fonti di energia rinnovabili, opportunamente contabilizzata, sarà fatturata secondo prezzi stabiliti dal CIP.

Ai fini del comma precedente il CNEN, sulla base delle indicazioni del piano quinquennale di cui all'articolo 2, concederà agli operatori economici, che vogliono offrire agli utenti contratti per la fornitura di calore, contributi da commisurarsi all'ammontare medio annuale di calore fornito da provenienza solare o da altre fonti di energia rinnovabili. I contributi sono concessi secondo le modalità tecnico-economiche di utilizzo stabilite nel regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 8.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dei lavori pubblici, di concerto con le amministrazioni competenti, emanerà norme per definire criteri generali tecnico-costruttivi e tipologie edilizie nel campo dell'edilizia sovvenzionata e convenzionata e dell'edilizia pubblica che facilitino l'impiego di sistemi eliotermici.

È fatta salva la competenza dei servizi della protezione civile del Ministero dell'interno in materia di sicurezza contro i rischi di incendio derivanti dall'impiego dei sistemi eliotermici di cui al precedente comma.

Art. 9.

Dal 1° gennao 1979 al 31 dicembre 1983, per i complessi di edilizia residenziale, realizzati da società cooperative sovvenzionate che utilizzino impianti eliotermici, il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si applica nella misura prevista dall'articolo 7 della stessa legge.

Art. 10.

La produzione di energia elettrica e meccanica che utilizzi fonti di energia rinnovabili è libera per ogni tipo di utenza e non soggetta ad alcuna autorizzazione purchè la potenza massima di funzionamento non sia superiore a 500 kWe e l'energia venga distribuita nell'ambito del condominio, consorzio, cooperativa, ente o società di fatto titolare dell'impianto.

La localizzazione di detti impianti può essere autorizzata dal comune anche in zona classificata agricola dai piani urbanistici.

Restano ferme le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, per gli impianti di potenza superiore a 500 kWe.

Art. 11.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'ambito del programma quinquennale di cui all'articolo 2 della

presente legge, sentito l'Enel, impartirà all'Enel medesimo le opportune direttive per il completamento dell'elettrificazione rurale in Italia anche attraverso l'impiego di sistemi autonomi di produzione di energia che utilizzino la fonte solare (e/o altre fonti rinnovabili di energia) e/o sistemi ad energia « totale ».

Analoghe disposizioni dovranno applicarsi a quelle zone rurali classificate come sottoelettrificate dall'Enel.

A tal fine l'Enel provvederà ad acquistare gli impianti necessari allo scopo, da reperire tra quelli prodotti su tecnologia prevalentemente nazionale, nelle quantità definite annualmente dal programma nazionale di cui all'articolo 2 della presente legge, di curare l'installazione e la manutenzione degli impianti stessi.

Il 20 per cento dei mezzi finanziari necessari all'attuazione del programma di elettrificazione rurale da attuarsi attraverso l'impiego dei sistemi di cui al primo comma del presente articolo saranno a carico dell'Enel, gli altri mezzi finanziari saranno reperibili a carico del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, secondo la ripartizione operata dal CIPAA, per un ammontare pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981 e 1982.

Art. 12.

Per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzazione delle fonti di energia rinnovabili in conformità di quanto previsto dal piano quinquennale di cui all'articolo 2 della presente legge, per gli interventi di cui al precedente articolo 7 per la partecipazione al centro di cui all'articolo successivo, è assegnato al CNEN un contributo di lire 5 miliardi per l'anno 1978, di lire 20 miliardi per l'anno 1979, di lire 30 miliardi per l'anno 1980 e di lire 35 miliardi per l'anno 1981.

Art. 13.

Nel quadro del piano quinquennale di cui al precedente articolo 2, il CNEN promuove, entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, la costituzione di un centro nazionale per lo sviluppo industriale del settore della conversione fotovoltaica, da localizzare nel Mezzogiorno e da finanziare nell'ambito del progetto speciale di ricerca applicata approvato dal CIPE, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

Il centro suddetto, che è aperto alla partecipazione degli organismi pubblici e privati del settore, promuove in particolare l'approfondimento dei problemi tecnici connessi alla fabbricazione delle celle fotovoltaiche anche al fine di assicurarne una riduzione dei costi.

Art. 14.

Ai fine di acquisire i dati relativi alla espansione del settore solare e delle altre fonti di energia rinnovabile ed al contributo di queste fonti alla copertura dei fabbisogni energetici del Paese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà al censimento annuale della produzione di energia di tali fonti indicandone la ripartizione regionale. Le risultanze saranno comunicate al Parlamento.

Art. 15.

All'onere di lire 5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1978 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.